

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
PER SILEA SPA E PER LA SUA CONTROLLATA SERUSO SPA
E PER IL CONSOLIDATO DI GRUPPO,
AI SENSI DELL’ ART. 2409 BIS E CONSEGUENTI DEL CODICE CIVILE.

PER IL TRIENNIO 2022/2023/2024.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti del bilancio di Silea Spa e della sua controllata Seruso Spa, comprendente tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di revisione legale dei conti.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il contratto da affidare prevederà l'esecuzione delle seguenti prestazioni, sia per la società SILEA SPA che per la società partecipata SERUSO Spa:

- a) La revisione legale del bilancio d'esercizio di Silea Spa e di Seruso Spa e del bilancio consolidato di Gruppo;
- b) Le attività di controllo tese alla verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera b del D.Lgs. 39/2010 (verifiche trimestrali) relativamente alle società oggetto dell'incarico;
- c) Attività di asseverazione dei rapporti di credito e debito fra gli enti territoriali e le società oggetto dell'incarico;
- d) L'aggiornamento periodico attraverso attività formativa programmata per l'area amministrativa sulle evoluzioni normative in merito di principi contabili;
- e) Unbundling contabile della società Silea Spa.

Le attività di cui sopra comprendono anche la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali quando il relativo obbligo è posto in capo al soggetto che effettua il controllo contabile. Sono altresì inclusi gli adempimenti previsti dalla Legge 24 dicembre 2007 n° 244 (Legge Finanziaria 2008) in tema di responsabilità fiscale del revisore dei conti.

Inoltre, le relazioni che saranno emesse al termine del lavoro di revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per il Triennio, dovranno essere redatte in linea con quanto previsto dalla comunicazione CONSOB n° 99088450, 01 dicembre 1999 o da eventuali successive comunicazioni che dovessero essere emanate sull'argomento.

Il servizio dovrà essere effettuato in base alle disposizioni di legge facendo riferimento ai vigenti principi di revisione nonché, ad integrazione, a quelle procedure di verifica che circostanze oggettive rendessero necessarie.

Seruso SpA, società controllata da Silea SpA, ha espressamente delegato la stessa ad espletare per proprio conto la procedura di affidamento diretto per l'affidamento del servizio di revisione contabile.

Pertanto, la società che si aggiudica il presente servizio lo svolgerà anche per Seruso SpA al prezzo indicato in sede di offerta.

Seruso SpA provvederà in proprio a stipulare regolare contratto con l'affidatario.

I rapporti saranno diretti tra l'affidatario e Silea SpA e l'affidatario e Seruso SpA.

Tutte le condizioni del presente capitolato si devono intendere valide anche per Seruso SpA.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata del contratto è fissata in 36 (trentasei) mesi e comunque fino alla revisione contabile del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2024.

ART. 3 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, l'affidatario avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti le disposizioni contenute in leggi e in regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo a base di appalto per l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura è pari a € **96.000,00 (novantaseimila/00)** oltre IVA, sul quale deve essere formulata l'offerta al ribasso, con la seguente ripartizione delle ore minime previste, in ogni esercizio, per singola Società:

- **SILEA SpA: ore/anno 700**
- **SERUSO SpA: ore/anno 100**

Silea SpA si riserva la facoltà di perfezionare, durante il periodo di durata dell'incarico, intese necessarie ad una più completa e dettagliata articolazione del contenuto e delle modalità di esecuzione delle prestazioni.

Qualora Silea Spa o Seruso Spa dovessero richiedere attività aggiuntive, entro comunque il limite complessivo del 20% dei rispettivi monte ore minimi, le predette prestazioni verranno valorizzate, su base oraria, applicando il corrispettivo orario unitario determinato come rapporto tra il valore offerto (a seguito del ribasso sull'importo a base di gara) e numero di ore complessivo offerto.

Qualora, a seguito del perfezionamento di operazioni straordinarie, ai sensi di Legge e della vigente regolamentazione di settore, ovvero a seguito della modifica delle norme di Legge o di regolamentazione di settore, dovesse venire meno l'esigenza della revisione contabile dei bilanci e/o della revisione degli stati patrimoniali e dei conti economici separati per attività e settori (unbundling contabile) per una o entrambe le Società del Gruppo, a seguito di semplice richiesta avanzata da SILEA SpA, il corrispondente nuovo corrispettivo annuale, verrà rideterminato tra le parti sulla base della stima delle ore dedicate a tale attività.

ART. 5 – REVISIONE DEI PREZZI

Non è ammessa revisione dei prezzi.

I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e presentati dalle ditte concorrenti in base a calcoli di propria convenienza, quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata del contratto.

ART. 6 - FATTURAZIONE

La fatturazione degli onorari sia per Silea Spa che per Seruso Spa avverrà come segue:

- 40% al termine della fase intermedia;
- 40% al termine della fase finale;
- 20% alla consegna della relazione di revisione.

ART. 7 - PAGAMENTI

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sarà accertata, da parte del Responsabile di esecuzione del contratto, la regolare esecuzione del servizio. La liquidazione dei corrispettivi avverrà entro i successivi 30 giorni, attraverso bonifico bancario, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea spa correlate ai vincoli di legge.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'affidatario non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

In caso di crediti maturati da Silea, dovuti o generati da errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, penali, sanzioni amministrative e contestazioni, questi dovranno essere restituiti a Silea sotto forma di note di credito contestualmente alla fatturazione dei corrispettivi del mese successivo alla maturazione del credito e/o Silea, previa comunicazione scritta, provvederà alla compensazione dell'importo negli stessi termini.

I pagamenti con scadenze 31/08 e 31/12 verranno posticipati rispettivamente al 10/09 e 10/01.

Qualora la fattura dovesse pervenire oltre il 10 (dieci) del mese successivo alla data di emissione della stessa, il pagamento slitterà al mese successivo.

Si informa che alla data odierna la nostra Società si trova ad operare in regime di scissione dei pagamenti (split payment).

Con il pagamento del corrispettivo l'affidatario si intende compensato di ogni qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Se l'aggiudicatario è un'impresa straniera, avente sede in altro Stato membro dell'Unione Europea, è tenuto ad indicare il Codice doganale del servizio richiesto.

Per i Paesi appartenenti alla black list l'impresa aggiudicataria dovrà presentare una dichiarazione, di aver assolto al versamento delle imposte nazionali e municipali e di non aver diritto ad agevolazioni.

ART. 8 - COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

L'affidatario si impegna nel corso dell'esecuzione del contratto a mantenere la composizione del gruppo di lavoro indicata in sede di gara.

Conseguentemente ogni eventuale variazione del gruppo di lavoro dovrà essere sottoposta all'approvazione di Silea e di Seruso, per quanto di propria competenza, fermo restando le medesime esperienze e professionalità offerte in sede di gara.

ART. 9 - PERSONALE IN SERVIZIO

L'affidatario deve espletare il servizio con personale dallo stesso retribuito nonché provvedere, a propria cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, sulla loro sicurezza ed incolumità.

L'affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive pari a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti di categoria durante tutto il periodo della validità del presente appalto.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

La società, qualora riscontrasse o gli venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

ART. 10 - SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'affidatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni che sono comprese nel contratto di appalto. Considerata la peculiarità del servizio non è ammesso il subappalto.

ART. 11 – PENALITÀ

In caso di inadempimento e di mancato rispetto anche di una sola delle disposizioni contenute nel presente capitolato, imputabile all'affidatario, la società, oltre ad imporre l'esatto adempimento potrà applicare, a proprio insindacabile giudizio, delle penali che, in relazione alla gravità dell'inadempimento, saranno stabilite da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00, secondo le seguenti modalità:

- € 500,00 per inadempimenti di lieve gravità;
- da € 501,00 ad € 1.500,00 per inadempimenti di media gravità ovvero dopo l'applicazione di una penale di lieve entità per la medesima fattispecie;
- da € 1.501,00 ad € 5.000,00 per inadempimenti di rilevante gravità ovvero dopo l'applicazione di una penale di media entità per la medesima fattispecie.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione della inadempienza trasmessa a mezzo PEC, rispetto alla quale la ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni in forma scritta entro 10 giorni dalla notifica della contestazione.

L'ammontare della penale sarà trattenuto sul primo rateo del corrispettivo, successivo alle determinazioni applicate, e comunque dopo il termine assegnato per le controdeduzioni, anche se non formalizzate dalla ditta aggiudicataria stessa.

È in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Il ripetersi per più di 3 (tre) volte nel corso del periodo d'appalto di interruzioni del servizio da parte dell'affidatario costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento e la rescissione del contratto con incameramento della cauzione definitiva.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale.

ART. 12 – REVOCA DELL'APPALTO/RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermi restando le previsioni della normativa antimafia e i relativi adempimenti, SILEA S.p.A., nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere/risolvere *ex tunc* il contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza,

in sede di informative di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l' affidatario, ovvero di revocare l'autorizzazione al subappaltatore.

SILEA S.p.A., fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, potrà revocare o - previa diffida e messa in mora - risolvere unilateralmente il contratto al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali,
- cessazione, cessione o fallimento dell'affidataria;
- violazione delle disposizioni sul subappalto stabilite dall'art. "SUBAPPALTO - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO";
- venir meno dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016.

SILEA SPA potrà inoltre risolvere anticipatamente il contratto, senza necessità di preventiva costituzione in mora, al verificarsi di violazioni gravi alle vigenti disposizioni legislative nonché, più in generale, al venir meno dei requisiti necessari ed indispensabili per svolgere le attività previste.

In caso di risoluzione del contratto, l'impresa appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio, procedendo dal soggetto che ha formulato la migliore offerta.

ART. 13 - RECESSO

Silea spa si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico o a seguito di intervenute disposizioni legislative di recedere in ogni momento dal presente contratto con preavviso di almeno trenta giorni.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia inerente il contratto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Lecco con rinuncia di qualsiasi altro.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 15 - FORME DI COLLABORAZIONE DELL' AFFIDATARIO

Il personale dipendente dall' affidatario dovrà provvedere a segnalare al Direttore di esecuzione del servizio quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare svolgimento del servizio.

ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (UE) 2016/679, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati per i soli fini attinenti alla partecipazione alla presente gara e la conclusione/esecuzione del relativo contratto.

Il trattamento avverrà attraverso mezzi cartacei ed informatici, nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l'interessato i diritti di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (UE) 2016/679. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall'impresa; in difetto si potrà determinare l'impossibilità per

questa Amministrazione di dar corso alla valutazione dell'offerta presentata e/o alla conclusione del contratto e/o all'esecuzione del rapporto da esso contratto nascente. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi.
Titolare del trattamento è Silea SpA.

ART. 17 – SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AZIENDALE E PROCEDURE

Silea SpA ha implementato un sistema di gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 – EMAS, OHSAS18001. In tale contesto è stato indispensabile istituire delle procedure per la gestione e il controllo delle attività "critiche" dal punto di vista dell'ambiente, della sicurezza e della qualità.

L' affidatario è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria competenza, che gli verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standards prefissati dalla direzione nel documento "politica societaria per l'ambiente, la sicurezza e la qualità".

ART. 18 – OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e del Decreto-legge 187 del 12.11.2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza":

- i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
- i contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi: il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L' affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione a Silea spa ed alla Prefettura di Lecco.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

ART. 19 – RISPETTO CODICE ETICO, MODELLO 231, PTPC

La ditta aggiudicataria si impegna, nell'ambito delle proprie attività, a rispettare rigorosamente le prescrizioni della normativa ex D.lgs. 231/2001, del relativo Modello adottato da Silea spa e del Codice Etico.

L'affidatario si impegna altresì al rispetto di quanto contenuto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Silea spa.

Il mancato rispetto dei documenti sopra richiamati comporta l'automatica risoluzione del contratto.

Tutti i documenti sopra richiamati sono scaricabili del sito www.Sileaspa.it

ART. 20 - RISERVATEZZA

È fatto assoluto divieto all'affidatario del servizio di divulgare a terzi informazioni, dati, notizie o documenti di cui venisse a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione ad esso.

Tutti i documenti e il materiale prodotto nell'ambito del servizio in oggetto sono di esclusiva proprietà dei Silea.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservazione da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti degli obblighi di riservatezza sopra citati.